DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'

Art. 15

Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

Versione in vigore dal 21 febbraio 2017, non più in vigore dal 22 aprile 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
Capo	II — Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-delle-citta/art-15-integrazione-della-disciplina-sulle-misure-di-prevenzione-personali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it